



VALORE CITTA' AMCPS SRL

## **REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E FINANZA**

**Approvato con Determina A.U. n. 57 del 3/07/2023**



VALORE CITTA' AMCPS SRL

## INDICE

<i>Art. 1- OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 – DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI .....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 – BUDGET.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 – BILANCIO SEMESTRALE.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 5 – BILANCIO DI ESERCIZIO .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 – SISTEMA CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO DI ESERCIZIO .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 – IL COLLEGIO SINDACALE .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 – REVISIONE LEGALE DEI BILANCI .....</i>	<i>9</i>
<i>Art 10 – CONTROLLO ANALOGO .....</i>	<i>9</i>
<i>10.1. Controllo ex ante .....</i>	<i>9</i>
<i>10.2. Monitoraggio o controllo contestuale .....</i>	<i>10</i>
<i>10.3. Controllo ex post .....</i>	<i>10</i>



VALORE CITTA' AMCPS SRL

### **Art. 1- OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento rappresenta il documento aziendale che disciplina le procedure e gli adempimenti contabili, gestionali e finanziari di Valore Città AMCPS Srl, *in house providing* del Comune di Vicenza, nonché i criteri di valutazione dell'andamento della gestione.

### **Art. 2 – DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI**

In relazione a quanto stabilito dalle norme di legge e dallo Statuto Aziendale sono atti fondamentali, i seguenti documenti contabili:

- piano industriale (controllo *ex ante*);
- budget annuale (controllo *ex ante*);
- situazione economico patrimoniale semestrale (controllo “contestuale”);
- bilancio di esercizio (controllo *ex post*).

### **Art. 3 – BUDGET**

Il budget viene predisposto dalla Società sulla base degli indirizzi e degli obiettivi gestionali contenuti nel documento unico di programmazione (DUP), allegato al bilancio previsionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 170 del TUEL.

Il documento è articolato nel seguente modo:

- 1) Premesse;
- 2) Quadro normativo;
- 3) Conto economico;
- 4) Stato Patrimoniale;
- 5) Investimenti;
- 6) Principali dati quantitativi;
- 7) Valorizzazione delle risorse umane.

### **Art. 4 – BILANCIO SEMESTRALE**

Il bilancio semestrale viene predisposto dalla Società e inviato al Comune di Vicenza entro il 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio semestrale è articolato nel seguente modo:

- 1) Stato Patrimoniale;



VALORE CITTA' AMCPS SRL

- 2) Conto Economico;
- 3) Investimenti realizzati nel semestre;
- 4) Dati quantitativi delle gestioni e del personale.

L'Amministratore Unico approva la situazione economico – patrimoniale con apposita determina.

#### **Art. 5 – BILANCIO DI ESERCIZIO**

Il bilancio di esercizio è il documento fondamentale per il controllo contabile e gestionale *ex post*.

Secondo l'art. 2423 c.c. “[g]li amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.

L'art 2423 *bis* c.c. detta i principi di redazione del bilancio:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- 1-*bis*) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Gli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis e 2425 c.c. regolano la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio.

Il Codice Civile prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:

- redazione del progetto di bilancio;
- presentazione agli organi preposti al controllo;



VALORE CITTA' AMCPS SRL

- deposito del bilancio presso la sede sociale;
- approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci;
- deposito del bilancio presso il registro imprese.

L'Organo Amministrativo della Società deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il progetto di bilancio d'esercizio, composto da alcuni documenti obbligatori:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;
- Relazione sulla gestione con i seguenti allegati:
  - Relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016
  - Nota di cui all'art.12 e i Prospetti relativi ai Conti Annuali Separati di cui alla Direttiva Mef – ID 3590107 del 9.9.2019
  - Relazione di sostenibilità

A norma dell'articolo 2364 c.c., l'Assemblea dei Soci deve essere convocata per discutere e deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio entro il termine stabilito dallo statuto, il quale non deve essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Secondo l'art. 2429 c.c. il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

#### **Art. 6 – SISTEMA CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE**

Con riferimento alle operazioni aventi natura gestionale, il sistema amministrativo-contabile attua (in via informatica o manuale) le rilevazioni di rito in conformità alle leggi in vigore nonché il controllo e il rispetto dei limiti dei poteri conferiti e la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere.

È compito della funzione amministrativo-contabile predisporre la bozza di bilancio secondo corretti principi contabili e comunicarla per tempo alla Direzione Generale della Società.

La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, configurano attribuzione di responsabilità oltre che nei confronti delle funzioni preposte per competenza al presidio del singolo business, anche, in capo alle diverse funzioni, entità e soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nei processi amministrativi.



VALORE CITTA' AMCPS SRL

Ne consegue un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente alla funzione amministrativa ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione ovvero ogni notizia relativa a distorsioni informative od omissioni contenute nello stesso.

Il Sistema di Controllo di Gestione (SCG) costituisce il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dalla struttura amministrativo-contabile a supporto dell'attività di pianificazione, gestione e controllo e costituisce parte integrante del sistema amministrativo contabile di cui all'art. 2381 c.c.

Nell'adozione del SCG si considera che presupposti per un suo efficace utilizzo sono:

- la corretta definizione degli scenari futuri a supporto delle decisioni strategiche in tema di sviluppo e investimenti;
- la coerenza (congruenza) tra organizzazione aziendale, strategie e risorse umane;
- l'obiettiva valutazione delle performance correnti in relazione agli obiettivi, agli andamenti storici e al budget.

I requisiti del SCG nel suo complesso sono costituiti da:

- un'adeguata formalizzazione delle procedure adottate e del reporting interno;
- la definizione delle dimensioni di analisi e di reporting coerente con l'articolazione delle attività e con le connesse responsabilità interne;
- una adeguata frequenza e tempestività delle rilevazioni;
- la definizione formale dei destinatari e degli altri eventuali utilizzatori del reporting;
- l'integrazione con i sistemi contabili e con i sistemi informativi aziendali.

A integrazione del SCG, centrato sulle gestioni in affidamento, è attuato il controllo budgetario sui costi di funzionamento della struttura.

Ciascun Settore/Divisione Aziendale, supportata dal Servizio Amministrativo, attua periodicamente verifiche mirate sull'adeguatezza e sul funzionamento del SCG, con particolare riferimento alle motivazioni degli scostamenti rispetto alle previsioni effettuate, riferendo periodicamente alla Direzione Generale.

#### **Art. 7 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'art 2426 c.c. riepiloga i criteri di valutazione:

*“1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente*

*imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;*

*2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;*

*3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;*

*4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;*

*5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere*

VALORE CITTA' AMCPS SRL

*iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;*

*6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;*

*7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);*

*8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;*

*8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;*

*9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;*

*10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;*

*11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;*

*11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti*

*al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.*

*12) Abrogato.*

*Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.*

*Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:*

*a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;*

*b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;*

*c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Il fair value è determinato con riferimento:*

*a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare*

VALORE CITTA' AMCPS SRL

*facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;*

*b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.*

*Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile”.*

### **Art. 8 – IL COLLEGIO SINDACALE**

Per quanto attiene al Collegio Sindacale si richiamano:

- 1) il controllo che esso deve svolgere ai sensi dell'art. 2403 c.c. (vigilanza sull'“osservanza della legge e dello statuto”, “sul rispetto dei principi di corretta amministrazione” e “sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile”) che, in relazione al potere impeditivo di cui è dotato, lo pongono in posizione di garanzia;
- 2) la facoltà dei sindaci ai sensi dell'art. 2403 bis c.c. di procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- 3) la facoltà che essi hanno ai sensi dell'art. 2403 c.c. di convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- 4) l'obbligo che essi hanno ai sensi dell'art. 2405 c.c. di assistere alle adunanze dell'Organo Amministrativo, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo;
- 5) l'obbligo, ai sensi dell'art. 2406 c.c., che essi hanno in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori di convocare l'assemblea;
- 6) la responsabilità solidale che i sindaci hanno ai sensi dell'art. 2407 c.c., “con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica”;
- 7) il dovere ai sensi dell'art. 2408 c.c. di indagare senza ritardo sui fatti denunciati dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale e di presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte in assemblea;
- 8) la facoltà che essi hanno ai sensi dell'art. 2409 c.c., qualora vi sia il fondato sospetto che gli



VALORE CITTA' AMCPS SRL

amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione di denunciare i fatti in tribunale.

In relazione ai cogenti poteri di cui sopra il Collegio assume nel contesto societario una c.d. posizione di garanzia ai sensi del comma 2 dell'art. 40 c.p..

Agli organi di controllo si applica l'art. 11, comma 15 del D. Lgs. n. 175/2016 e pertanto ove non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.

### **Art. 9 – REVISIONE LEGALE DEI BILANCI**

Come previsto dall'art. 2409 bis c.c.: *“La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”*.

Oltre alle funzioni di controllo contabile, il revisore deve verificare, con periodicità almeno trimestrale, la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

### **Art 10 – CONTROLLO ANALOGO**

In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vicenza esercita sulla Società i poteri di controllo analogo, corrispondenti a quelli esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi, in conformità alla regolamentazione comunale che disciplina i controlli sulle società partecipate *“in house”*.

In particolare, il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo *ex ante*), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo *ex post*), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del TUEL, secondo le modalità di seguito riportate.

#### **10.1. Controllo *ex ante***

Il documento unico di programmazione (DUP), allegato al bilancio previsionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, individua gli indirizzi e gli obiettivi gestionali della società *in house*, in riferimento all'arco temporale considerato dal medesimo documento. Gli obiettivi sono espressi, per quanto possibile, in termini quantitativi e qualitativi anche con l'utilizzo di appositi

VALORE CITTA' AMCPS SRL

indicatori ed in riferimento a *standard* o altri parametri statistici di riferimento.

Il Comune di Vicenza procede alla preventiva approvazione dei seguenti atti della Società:

- deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria;
- relazione programmatica;
- piano degli investimenti;
- piano di sviluppo;
- piano industriale;
- piano economico finanziario;
- piano occupazionale;
- acquisti e alienazioni di beni immobili;
- impegni di spesa per importi superiori ad euro 3 milioni.

La Società trasmette la suddetta documentazione al Comune in tempo utile per l'approvazione del documento unico di programmazione.

### **10.2. Monitoraggio o controllo contestuale**

Il Comune di Vicenza:

- acquisisce dalla società *in house* entro il 31 agosto di ciascun anno, la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati e gli obiettivi previsionali;
- verifica lo stato di attuazione degli obiettivi annuali e indica, in caso di squilibrio finanziario, le eventuali azioni correttive che la società deve obbligatoriamente intraprendere;
- ha la potestà di richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative;
- ha la potestà di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;
- ha la potestà di procedere a controlli ispettivi in qualsiasi momento.

La società ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per ciascun servizio affidato *in house*.

### **10.3. Controllo *ex post***

Il Comune di Vicenza:

- approva nei termini di legge la proposta di bilancio annuale della società *in house*, contenente lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali affidati in sede di programmazione e la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016.